



Città di Ovada

# Albo delle Associazioni e del Volontariato

## REGOLAMENTO

### PREMESSA

In attuazione dello Statuto Comunale, art. 36, è istituito l'Albo delle Associazioni e del Volontariato. Con tale Albo l'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza la funzione del volontariato e del libero associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

### ART. 1 - REQUISITI

Possono iscriversi all'Albo tutte le libere forme associative e del volontariato con finalità sociali, civili, culturali aventi sede sul territorio del Comune di Ovada, purché non abbiano scopo di lucro, siano senza finalità corporative o di utilità personale (art.36 citato) ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi vigenti.

Sono esclusi dall'iscrizione i partiti politici.

### ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le organizzazioni interessate potranno in qualsiasi momento iscriversi al predetto Albo presentando presso il Comune di Ovada la relativa domanda compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso gli stessi uffici, debitamente firmata dal presidente o responsabile dell'aggregazione richiedente e corredata dei documenti richiesti.

Alla domanda devono essere allegati: scheda descrittiva dell'associazione, copia dell'Atto costitutivo dell'associazione, copia dello Statuto, copia del Bilancio annuale, eventuale regolamento ed elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali.

### ART. 3 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo è disposta, con deliberazione della Giunta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 4, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dall'Albo.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte o della Provincia di Alessandria, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento, purché alleghino alla richiesta la domanda di cui all'Art. 2.
5. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato entro i quindici giorni successivi all'adozione.

### ART. 4 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte, una relazione sull'attività svolta e copia del bilancio annuale, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento dell'Albo. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, si proporrà la cancellazione dall'Albo.

Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

### ART. 5 - FORME DI PUBBLICITA'

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di Ovada di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

### ART. 6 - TENUTA DELL'ALBO

L'Ufficio competente cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.